

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

—
III Commissione

TRANTINO e DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — *Pere sapere* — premesso che:

le Filippine sono un paese prevalentemente cattolico, che ha reintrodotto la pena capitale nel 1994, dopo essere stato il primo paese asiatico ad averla abolita nel 1987 e che non la pratica da 22 anni;

da notizie di agenzia risulta che martedì scorso Thelma Proferrada, un giudice della Corte della città di Quezon, ha disposto che sia giustiziato Leo Echegaray;

Leo Echegaray è un cittadino filippino di 38 anni condannato a morte dalla Corte di Quezon nel settembre del 1994; la sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema nel giugno del 1996 e la stessa Corte, nel febbraio 1997, ha rigettato un appello stabilendo che Leo Echegaray poteva essere giustiziato tra il 28 febbraio e il 28 agosto 1998;

nel mese di marzo una delegazione mista del Senato e di « Nessuno tocchi Caino » si è recata nelle Filippine per incontrare il Presidente del Senato, il Ministro degli Affari Esteri e della Giustizia oltre alla più alta carica religiosa del sud est asiatico, il Cardinale Sin, per chiedere la sospensione dell'esecuzione di Leo Echegaray e la conferma dell'astensione sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali che il Governo italiano avrebbe presentato per il secondo anno consecutivo alla Commissione diritti umani dell'Onu;

le Filippine hanno confermato l'astensione durante il voto sulla risoluzione per la moratoria universale delle

esecuzioni capitali approvata dalla Commissione diritti umani dell'Onu il 3 aprile scorso;

nel mese di ottobre però la Corte Suprema ha rigettato l'ultimo ricorso di Leo Echegaray che contestava la legittimità costituzionale dell'iniezione letale, metodo introdotto nel paese nel 1996, e le corti filippine hanno pronunciato un numero record di condanne capitali, portando a ben 820 il numero dei detenuti nel braccio della morte;

dopo l'ultima decisione della Corte Suprema e dopo la sentenza dello scorso martedì, l'unico rimedio a disposizione di Leo Echegaray è la concessione della grazia da parte del Presidente Joseph Estrada;

il Governo italiano è impegnato, in virtù di una mozione approvata dal Senato lo scorso 16 luglio, ad attivarsi affinché sempre più paesi decidano di abolire o sospendere la pena di morte, questo anche perché la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, che il Governo è impegnato a presentare all'Assemblea Generale nel 1999, sia sostenuta dal maggior numero di paesi —:

quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere sul piano delle relazioni diplomatiche nei confronti delle Filippine perché, coerentemente con il voto espresso sulla risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, non sia giustiziato Leo Echegaray e sia almeno mantenuta la sospensione delle esecuzioni, nonché, in sede di Unione Europea affinché anche questa organizzazione internazionale intervenga nei confronti delle Filippine per evitare la ripresa delle esecuzioni capitali. (5-05443)

PEZZONI, TRANTINO, LECCESE e FEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — *Per sapere* — premesso che:

nell'ottobre del 1997 la Giamaica aveva annunciato, con effetto dal gennaio 1998, il proprio ritiro dal primo protocollo opzionale al patto per i diritti civili e politici che stabiliva un ulteriore grado di ricorso

per i condannati a morte che denunciassero violazioni procedurali al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

la decisione era dettata dall'esigenza di ridurre i tempi spesi per i ricorsi poiché la Corte dei Privy Council, ultima istanza d'appello per i paesi caraibici con sede a Londra, nel 1994 con la sentenza *Pratt and Morgan* aveva stabilito che giustiziare un condannato a morte dopo cinque anni di detenzione, costituiva un trattamento disumano e degradante e che quindi la pena doveva essere commutata;

i paesi caraibici, guidati in particolare dalla Giamaica e da Trinidad e Tobago, in seguito alla sentenza *Pratt and Morgan*, hanno promosso la costituzione di una corte suprema regionale, che dovrebbe entrare in vigore con gli inizi del 1999 per sostituire la giurisdizione del Privy Council, e hanno annunciato il ritiro oltre che dal Comitato diritti umani dell'ONU anche dalla Commissione interamericana per i diritti umani dell'organizzazione degli Stati Americani;

come conseguenza della preannunciata ripresa delle esecuzioni, le Bahamas, dove non si registravano esecuzioni dal 1996, il 15 ottobre u.s. hanno impiccato due persone, mentre St. Kitts and Nevis il 20 luglio ha giustiziato un uomo ponendo fine ad una moratoria che durava da 13 anni;

l'altro paese in cui sembra imminente la ripresa delle esecuzioni è la Giamaica, che dopo 10 anni di moratoria, nella metà di novembre, aveva fissato le date delle prime tre esecuzioni per il 26 novembre, e il primo dicembre, esecuzioni solo momentaneamente, sospese per ragioni procedurali;

la situazione nei paesi caraibici è preoccupante perché nei bracci della morte di questi paesi secondo informazioni fornite da Nessuno tocchi Caino risulta che vi sono 104 condannati a morte a Trinidad e Tobago, 47 in Giamaica, 40 nelle Bahamas, 26 nelle Barbados, 24 in Guyana e 9 in Belize;

l'Italia è impegnata a mantenere compatto il fronte dei Paesi *de facto* abolizio-

nisti in vista della presentazione nella prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni —:

quali iniziative il Governo intenda prendere anche in accordo con l'Unione Europea, per cercare di impedire il rischio di ripresa delle esecuzioni in particolare in Giamaica ma soprattutto per impedire il ritiro di questi paesi dai trattati internazionali sui diritti umani e per sospendere le esecuzioni. (5-05444)

IV Commissione

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 165 del 30 gennaio 1997 stabilisce che « sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica »;

le direzioni provinciali del Tesoro in base ad un recente pronunciamento della Corte dei Conti stanno disponendo il recupero delle somme concesse negli anni scorsi a titolo di perequazione automatica con il personale in servizio;

tale recupero interessa decine di migliaia di sottufficiali e ufficiali in ausiliaria per importi considerevoli di milioni di lire e provocherà un prevedibile e giustificato malcontento e l'ovvia protesta degli interessati;

la riscossione delle somme di cui oggi si pretende la restituzione è avvenuta in buona fede ed in base alla ragionevole convinzione di avere diritto agli emolumenti in oggetto, diritto del resto a suo tempo pienamente riconosciuto dall'amministrazione e dagli organi di controllo e che anche per questi motivi il recupero si presenti problematico sul piano della legittimità —:

cosa intenda fare il Governo per sanare questa situazione, almeno per le

somme già percepite, evitando una inevitabile e giusta protesta del personale interessato e per evitare un colossale contenzioso al termine del quale non è nemmeno certa la conclusione favorevole per l'amministrazione. (5-05434)

VIII Commissione

FORMENTI, GUIDO DUSSIN, FONGARO e PITTINO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

L'articolo 34 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definisce l'ambito di applicazione della disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, facendo riferimento a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono;

L'articolo 38 attribuisce ai produttori quali i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio ed agli utilizzatori quali i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni - la responsabilità della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, prevedendo, ai sensi delle ultime modifiche introdotte dall'A.C. n. 4792-B, l'obbligo per tali soggetti a partecipare al CONAI;

L'articolo 40 prevede la costituzione, da parte dei produttori, di Consorzi per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi, con lo scopo di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private ed il ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recu-

pero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

L'articolo 41 istituisce il Consorzio Nazionale Imballaggi, costituito dai produttori e dagli utilizzatori, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;

sono numerosissimi i soggetti obbligati a partecipare al CONAI ovvero per i quali sono previsti precisi obblighi inerenti la gestione ambientale dei rifiuti di imballaggio ai sensi del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni - da stime approssimate tali soggetti ammonterebbero a diverse decine di migliaia - ed inoltre, per la stragrande maggioranza, si tratta di soggetti marginali come gli utilizzatori ed i trasformatori -;

se non ritenga opportuno che debba essere disciplinato in modo diverso il sistema del recupero e della gestione dei rifiuti di imballaggio, nel senso di diminuire drasticamente il numero dei soggetti obbligati, limitando tali soggetti ai soli produttori ed importatori, lasciando agli stessi - riuniti in un Consorzio privato - la gestione industriale delle filiere e riservando al Ministro dell'ambiente il solo controllo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio. (5-05435)

GERARDINI e ZAGATTI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

L'articolo 41 del decreto legislativo 22/97 ha previsto l'istituzione del CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi usati e per garantire il raccordo con l'attività di raccolta differenziata delle pubbliche amministrazioni;

il CONAI avrebbe dovuto elaborare un programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggi, articolo 42 comma 1 e 4 del decreto legislativo 22/97 entro 120 giorni dalla costituzione dello stesso, termine scaduto da tempo;

L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, articolo 26 del decreto legislativo n. 22/97, in caso di inadempienza avrebbe dovuto elaborare il programma in via sostitutiva, articolo 42 comma 4 del decreto legislativo n. 22/97 ed è in tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio è previsto che siano quelli massimi disposti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo. Il potere sostitutivo non è stato attivato;

a più di un anno dalla costituzione del CONAI si registra una sostanziale paralisi del sistema a causa di numerosi focolai di conflittualità interna, tra utilizzatori e produttori di imballaggi ed esterna, fra il CONAI e l'ANCI oltre alla non chiarezza del campo di applicazione alle diverse tipologie degli imballaggi;

si ipotizza da parte del consiglio di amministrazione del CONAI, al fine di risolvere il problema CONAI-Replastic, una discutibile delibera di modifica del punto di prelievo del contributo ambientale con il rischio di alterare la concorrenza tra le filiere;

è mancata o è stata insufficiente l'attività di comunicativa ed informazione del CONAI per sensibilizzare le associazioni di categoria sulle funzionalità del sistema sul territorio le quali si dimostrano riottose al rispetto del principio: « chi inquina paga » e « responsabilità condivisa » -:

quali siano le iniziative che il Governo ha intrapreso o intende intraprendere per rimuovere un pericoloso stato di immobilismo e confusione dell'intero sistema di gestione degli imballaggi. (5-05436)

GALDELLI. — *Al Ministro dell'Ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel quadro del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni,

assumono importanza fondamentale la raccolta e il riuso degli imballaggi —:

quali ragioni abbiano impedito o ritardato l'avvio dell'attività da parte del CONAI. (5-05437)

FOTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevedeva che, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, produttori e utilizzatori costituissero, in forma paritaria, un consorzio denominato Conai (Consorzio nazionale imballaggi);

la mancata adesione al predetto consorzio verrà prossimamente sanzionata, in ragione di apposita norma in fase di definitiva approvazione;

recentemente il Conai ha approvato uno specifico regolamento che prevede l'obbligo per i produttori ed utilizzatori di imballaggi di corrispondere, a partire dal 1° ottobre 1998, un contributo ambientale per coprire i costi della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti da imballaggio;

tale contributo, che riguarda le tipologie di materiali relativi ad imballaggi primari (i contenitori del prodotto) secondari e terziari (utilizzati per il trasporto del prodotto), ammonta a: acciaio 30 £/kg; alluminio 100 £/kg; carta 30 £/kg; legno 5 £/kg; plastica 140 £/kg; vetro 5 £/kg;

i suddetti valori potranno essere variati una volta all'anno, nei prossimi ventiquattro mesi, in funzione dei costi di riciclo;

sono obbligati all'applicazione del contributo i produttori di imballaggi in occasione della « prima cessione » ai propri clienti utilizzatori;

per tutte le eventuali cessioni di imballaggi successive alla prima, con l'esclusione di quelle dirette all'utilizzatore finale, il contributo Conai deve essere compreso nel prezzo di cessione del bene ed in fattura deve essere riportata la dicitura « Contributo ambientale Conai assolto »;

sono esenti dal contributo le cessioni di imballaggi fuori dal territorio nazionale:

la percentuale di esenzione (plafond) che l'utilizzatore può richiedere al fornitore è data dall'incidenza del peso del materiale ceduto nell'anno fuori dal territorio nazionale rispetto al peso totale del materiale acquisito;

la valenza economica del provvedimento in questione è superiore di 700 miliardi di lire annue ai costi attuali di contribuzione, e coinvolge circa 1,5 milioni di aziende;

tale costo, in realtà, rimarrà a carico del solo « primo utilizzatore » poiché i produttori sono dei semplici sostituti d'imposta, mentre il primo utilizzatore difficilmente potrà ribaltare il costo a « valle » essendo molto maggiore, al suo livello distributivo, la competizione commerciale;

il meccanismo di esenzione impone al primo utilizzatore di pagare anche per quei prodotti non immessi sul mercato (il magazzino) e per quelli per i quali è già stato organizzato lo smaltimento (carta, plastica e metallo all'interno dello stabilimento dell'utilizzatore vengono abitualmente raccolti separatamente per essere venduti ad aziende che li riciclano) —:

se non intenda, anche in ragione di quella che pare un'evidente assurdità (pagare per organizzare lo smaltimento di un rifiuto che ancora non esiste come tale o che già è stato recuperato), assumere le misure necessarie perché il plafond sia calcolato sulla percentuale del venduto Italia, rispetto al totale degli imballaggi acquisiti, anziché sulla percentuale di esportato.

(5-05438)

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
Per sapere — premesso che:

sulla base dei programmi specifici di prevenzione, il CONAI elabora un programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative agli obiettivi di prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; di accrescimento della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili, e della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili e la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio;

il programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI;

il CONAI non risulta abbia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla sua costituzione il programma generale —:

se non intenda promuovere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'osservatorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997 tenendo conto che in tal caso l'articolo 42, comma 4, stabilisce che gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE, e successive modificazioni.

(5-05439)